

Provincia di Biella

Rinnovo concessione d'acqua pubblica, derivata in parte dal torrente Cervo e in parte da falde sotterranee, nel territorio del Comune di Biella, assentito alla Società "LANIFICIO F.LLI CERRUTI S.p.A." con D.D. n. 1.767 del 14.11.2022. PRAT. 246BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.767 del 14.11.2022

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

1. Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., la concessione di derivazione d'acqua pubblica in parte superficiale e in parte sotterranea, assentita con D.D. 07 settembre 2007 n° 2.959, scaduta il 27 aprile 2021, data di deposito della domanda per rinnovo anticipato della medesima concessione;
2. Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 04 marzo 2022 dal legale rappresentante della Società "Lanificio Fratelli Cerruti S.p.A.", relativo alle derivazioni d'acqua pubblica oggetto della presente concessione, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di legge;
3. Di assentire ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Società "Lanificio Fratelli Cerruti S.p.A." (Codice fiscale 04846230151), con sede in Milano, via Felice Cavallotti n° 8, il rinnovo della concessione per derivare una portata massima istantanea complessiva di litri al secondo 52,50 e un volume massimo annuo di 499.000 metri cubi, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 15,8240 d'acqua pubblica, in parte dal torrente Cervo ed in parte da falde sotterranee sia freatiche che profonde, in Comune di Biella, ad uso Produzione di Beni e Servizi (attività di processo a carattere tessile) e Civile (alimentazione impianto antincendio, servizi igienici, ecc.), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel torrente Cervo, o alternativamente in collettore consortile pubblico, in Comune di Biella;
4. Di stabilire che la presente concessione, limitatamente al prelievo d'acqua sotterranea da falde profonde estratte tramite il pozzo codice univoco BI-P-0856, viene assentita in deroga ai disposti in materia di utilizzo d'acqua pubblica riservata al consumo umano ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e art. 16, comma 2, del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii. e, pertanto, la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate da falde profonde, si rendessero disponibili, quantitativamente e/o qualitativamente, acque superficiali o di falda freatica;
5. Di accordare il rinnovo della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 1, lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., per anni 15 - successivi e continui, decorrenti dal 05 luglio 2021, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.D. 05 luglio 2006 n° 2.500, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e obblighi contenuti nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.259 di Rep. del 04 marzo 2022

Art. 9 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Biella, entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua. Il concessionario dovrà mantenere in buono stato un caposaldo irremovibile in prossimità del punto di presa dell'acqua dal torrente Cervo, descritto nel progetto di cui all'articolo 4, in posizione sicura e con adeguata visuale, al fine di verificare anche periodicamente la quota d'imposta dei manufatti di presa e rilascio dell'acqua dal corpo idrico superficiale. Tale caposaldo non potrà essere tolto ed in alcun modo modificato dal titolare della derivazione, che sarà, in ogni caso, ritenuto responsabile di qualunque manomissione sino a prova contraria e fintanto che non dimostri di avere notificato all'Amministrazione Provinciale di Biella, con la massima tempestività, la comunicazione dell'avvenuto danneggiamento. La successiva ricostruzione sarà effettuata sotto il controllo dell'Amministrazione concedente. La concessione potrà essere, in tutto od in parte, revocata in qualunque momento per accertata incompatibilità con gli obiettivi di qualità del torrente Cervo e/o dei corpi idrici sotterranei, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale. La concessione è accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. L'emungimento dell'acqua dal pozzo profondo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano. In caso di accertata interferenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare delle derivazioni terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. La presente concessione viene rilasciata, esclusivamente per quanto riguarda il prelievo idrico da falde sotterranee profonde, in deroga alle disposizioni in materia di utilizzo d'acqua pubblica riservata al consumo umano secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 16, comma 1, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ai sensi del comma 2 degli stessi articoli e, pertanto, la stessa perderà ogni efficacia, limitatamente alla sola estrazione d'acqua dal pozzo in parola, nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente, acque superficiali o di falda freatica. Fatto salvo quanto disposto D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e future disposizioni modificative e/o restrittive in materia, in corrispondenza delle sezioni di prelievo-rilascio di ciascuna derivazione d'acqua dovrà essere ubicata e mantenuta, a norma dell'art. 1 della L.R. 9 agosto 1999 n° 22, l'apposita targa contenente il codice identificativo univoco riferito esclusivamente all'opera di captazione in oggetto, che verrà consegnata da parte dell'Ente concedente, in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1, della stessa L.R. A norma dell'art. 3, comma 2, della citata L.R., il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento, in buono stato di conservazione, della targa di identificazione suddetta, che deve sempre risultare chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'Autorità competente. Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI